

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, RECUPERO/SMALTIMENTO DEI  
FANGHI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE GESTITI DALLA  
COMMITTENTE SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**- ANNO 2012 -**

Maggio 2012

**PER ACCETTAZIONE**

---

**UNIACQUE S.p.A.**

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo - Sede Amm.: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)  
Tel. +39 0363 944311 - Fax +39 0363 944393 - info@uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it  
R.l. BG - P.Iva e Cod.Fisc. 03299640163 - Cap. Soc. € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



## INDICE

Art. 1.	OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
Art. 2.	DURATA .....	4
Art. 3.	IMPORTO DELL'APPALTO – MODALITA' D'APPALTO - .....	4
Art. 4.	DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO .....	6
Art. 5.	ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO.....	6
Art. 6.	RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO.....	8
Art. 7.	ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	9
Art. 8.	SICUREZZA .....	9
Art. 9.	STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE.....	10
Art. 10.	CAUZIONI.....	10
Art. 11.	FACOLTA' DELLA COMMITTENTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE .....	10
Art. 12.	PREZZI UNITARI .....	10
Art. 13.	PAGAMENTI.....	11
Art. 14.	INAMMISSIBILITA' REVISIONE DEI PREZZI .....	12
Art. 15.	PENALITA'- RISOLUZIONE.....	12
Art. 16.	CONTROVERSIE .....	13
Art. 17.	REGOLARE ESECUZIONE .....	13
Art. 18.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO / SUBAPPALTO - ADESIONE EVENTUALE CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE- .....	13
Art. 19.	ASSICURAZIONE.....	14
Art. 20.	VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI .....	15
Art. 21.	RECESSO.....	15

## PER ACCETTAZIONE

### UNIACQUE S.p.A.

Sede Legale: via E. Novelli 11, 24122 Bergamo - Sede Amm.: via Malpaga 22, 24050 Ghisalba (BG)  
Tel. +39 0363 944311 - Fax +39 0363 944393 - info@uniacque.bg.it - www.uniacque.bg.it  
R.l. BG - P.Iva e Cod.Fisc. 03299640163 - Cap. Soc. € 2.040.000,00 i.v. - R.E.A. BG 366188



## **Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto il servizio di prelievo, trasporto, recupero/smaltimento finale dei rifiuti classificabili come speciali non pericolosi ai sensi dell'art. 184 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.:

### **CER 19 08 05 "fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane" (stato fisico: fangoso palabile)**

prodotti dagli impianti di depurazione gestiti dalla Committente sul territorio della provincia di Bergamo.

I rifiuti prodotti negli impianti hanno, di massima, le caratteristiche chimico- fisiche riportate nelle analisi depositate presso la Committente.

Le caratteristiche dei fanghi sono tali da renderli idonei al recupero od allo smaltimento.

L'appalto è articolato in nr 2 lotti, denominati "Lotto 1" e "Lotto 2", per il servizio di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi prodotti dai depuratori, elencati e raggruppati per lotti **nell'allegato A** al presente capitolato.

Le quantità indicative dei rifiuti oggetto di appalto prodotti dalla Committente nell'arco di 24 mesi sono stimate pari a:

#### **Lotto 1 28.000 ton**

di cui indicativamente:

- Destinazione del rifiuto: recupero 25.000 ton.
- Destinazione del rifiuto: recupero e/o smaltimento 3.000 ton.

#### **Lotto 2 28.000 ton**

di cui indicativamente:

- Destinazione del rifiuto: recupero 25.000 ton.
- Destinazione del rifiuto: recupero e/o smaltimento 3.000 ton.

Le quantità per ogni singolo lotto e la suddivisione delle quantità in base alla destinazione del fango sopra indicate costituiscono una stima presunta in ragione dei quantitativi e dei dati raccolti negli anni precedenti.

Le quantità sopra riportate sono soggette a variazioni in aumento o diminuzione nell'arco di 24 mesi e l'Affidatario non potrà in alcun caso rivalersi nei confronti della Committente per le variazioni intervenute.

Stante l'esigenza di stabilire in gara un limite superiore ed inferiore oltre il quale procedere ad un nuovo contraddittorio tra le parti, quest'ultimo viene stabilito nella misura superiore od inferiore rispetto ad un terzo delle quantità indicate, limite pertanto entro il quale l'Affidatario non potrà richiedere ulteriori compensi diversi da quelli pattuiti (prezzi unitari del servizio).

### **PER ACCETTAZIONE**

Il recupero rientra tra le priorità della Committente, in conformità ai principi di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. L’Affidatario pertanto avvierà a recupero i fanghi oggetto della presente gara ogniqualvolta se ne riscontrasse la fattibilità tecnica.

La Committente, in qualità di gestore unico del servizio idrico integrato sul territorio della provincia di Bergamo, si riserva la facoltà di estendere l’appalto ad altri impianti, esclusi dall’allegato A, qualora nel frattempo ne assuma la gestione.

La Committente si riserva la facoltà di ridurre le quantità di rifiuto consegnate all’Affidatario nell’arco di 24 mesi, in relazione all’eventuale possibilità di procedere alla sperimentazione di particolari processi di trattamento dei fanghi stessi presso gli impianti o presso altri siti.

## **Art. 2. DURATA**

La durata del servizio è prevista in circa 24 mesi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione e, **comunque sino ad esaurimento dell’importo di Contratto.**

Il Servizio dovrà essere iniziato nel termine assegnato con la comunicazione di aggiudicazione, dopo le verifiche di cui all’art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006, salva la riserva di decorrenza anticipata, nelle more delle prescritte verifiche. La Committente si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di riaffidamento diretto del contratto nei termini di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006.

In ogni caso, la Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata A/R., inviata all’Affidatario, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta.

## **Art. 3. IMPORTO DELL’APPALTO – MODALITA’ D’APPALTO -**

L’importo dell’appalto è stabilito in:

Lotto 1: Euro 2.240.000,00= IVA esclusa

Lotto 2: Euro 2.240.000,00= IVA esclusa

Per entrambi i lotti, l’importo è determinato applicando alle quantità di cui all’art. 1 il prezzo unitario stabilito in gara pari a:

LOTTO 1 e LOTTO 2 : prezzo Unitario Euro 80,00 a ton. = IVA esclusa

In ottemperanza a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si è provveduto a stimare attentamente quali siano i costi per la sicurezza derivanti dalle interferenze delle lavorazioni e, in base alle caratteristiche dei lavori e dei servizi del presente capitolato, si ritiene indicarli pari all’importo di € 0,00.

## **PER ACCETTAZIONE**

L'art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m e l'art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. n° 163/2006 prevedono l'obbligo per la Committente nella gare di appalto i costi per la sicurezza, i quali non possono essere oggetto di ribasso. Giustamente la determinazione n 3/2008 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici e il provvedimento della Conferenza Stato regioni 20 marzo 2008, hanno precisato che sono rischi interferenti (per cui devono essere riportati gli oneri per la sicurezza) non solo i rischi derivanti dallo svolgimento di diverse attività da parte di più affidatari i rischi esistenti nel luogo di lavoro del committente (dove deve operare l'Affidatario rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Affidatario. E' proprio in questo passaggio in cui viene indicata la citazione "ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Affidatario" ed è a seguito di essa che la Committente ha eseguito una valutazione dalla quale è scaturita la considerazione dell'inesistenza di ulteriori costi della sicurezza oltre a quelli dell'attività propria dell'Affidatario (rischio pari a 0 €).

L'importo sopra riportato è da intendersi come importo di contratto (c.d. contratti aperti), fermo restando che, per le singole prestazioni del servizio oggetto dell'Appalto, saranno applicate le quotazioni unitarie (€/tonnellata) offerte dall'Affidatario e risultanti dalla Scheda d'offerta.

L'appalto del servizio verrà aggiudicato, per lotti distinti, mediante un'unica gara ad evidenza pubblica con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del "prezzo più basso" ex art. 82 del D. Lgs 163/2006 determinato mediante ribasso in percentuale sui prezzi unitari esposti nel bando di gara, in conformità alle apposite Schede d'offerta predisposte dalla Committente, salvo verifica dell'anomalia secondo quanto previsto dall'art. 86, commi 1 e 4 del D.Lgs 163/2006.

Relativamente alla giustificazione dell'offerta, la Committente esonera i Concorrenti dalla produzione - a corredo dell'offerta - delle giustificazioni dei prezzi (onere previsto dall'art. 86 comma 5 del D.lgs 163/2006), riservandosi invero di procedere alla richiesta di analisi e giustificazioni nell'evenienza che se ne verificano i presupposti ( art. 86 commi 4 e 3 del D.Lgs 163/2006).

L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà offerto la migliore quotazione complessiva (importo totale) per ogni singolo lotto quale risultante dalla Scheda di offerta.

Non saranno ammesse offerte il cui importo singolo e totale superi l'importo di appalto (di contratto).

**NON SARÀ AMMESSA l'aggiudicazione ad un unico concorrente**, anche se il partecipante possieda per gli stessi le qualificazioni abilitative (iscrizioni e autorizzazioni) idonee per classifica e capienza degli impianti di destinazione finale.

Per le modalità di aggiudicazione alla gara, in relazione al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del Disciplinare di gara.

La Committente si riserva di procedere agli affidamenti anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.

Le quantità di rifiuto indicate nel presente Capitolato e negli altri documenti di gara, rilevanti ai fini dell'individuazione della migliore offerta, assumono carattere meramente indicativo ai fini contrattuali.

Per quanto attiene ai requisiti di partecipazione, alle prescrizioni ed alle regole della gara, si rimanda al Disciplinare di Gara,.

## **PER ACCETTAZIONE**

Si riporta di seguito la capienza degli impianti di destinazione finale minima richiesti per la partecipazione ai lotti in appalto.

A- Per la partecipazione al **Lotto 1**, gli impianti di trattamento/destinazione finale, dovranno complessivamente avere capacità residua di ricezione almeno pari a 28.000 ton/anno.

B- Per la partecipazione al **Lotto 2**, gli impianti di trattamento/ destinazione finale, dovranno complessivamente avere capacità residua di ricezione almeno pari a 28.000 ton/anno.

#### **Art. 4. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO**

Il servizio è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006, e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di gestione rifiuti.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio è soggetto al Decreto .Legislativo n 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni

Per la procedura di affidamento, l'appalto è soggetto al Decreto. Legislativo n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., le cui disposizioni, per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si intendono comunque applicabili.

#### **Art. 5. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'Affidatario è responsabile della regolarità, ad ogni effetto, degli automezzi utilizzati per il movimento e trasporto dei rifiuti, sia relativamente all'assicurazione e manutenzione degli automezzi sia per quanto attiene il possesso delle obbligatorie autorizzazioni.

Per garantire il servizio, l'Affidatario dovrà mettere a disposizione della Committente, per la raccolta dei rifiuti, contenitori di adeguato numero e dimensioni, anche in funzione delle caratteristiche dei sistemi di disidratazione presenti. L'idoneità di tali contenitori e la loro accettazione nell'ambito del singolo impianto sarà soggetta alla verifica da parte della Committente.

I contenitori dovranno essere a perfetta tenuta di liquidi, così da non provocare sversamenti nell'ambiente circostante; in caso contrario l'Affidatario avrà l'obbligo di provvedere alla loro immediata sostituzione; inoltre dovranno essere dotati di efficaci sistemi di copertura per evitare la diffusione di odori molesti e infiltrazioni di acque meteoriche sia in fase di deposito sia in fase di trasporto. I sistemi di copertura saranno oggetto di verifica da parte della Committente, con eventuale applicazione della penale prevista all'art.15.

Il programma del servizio, che l'Affidatario è tenuto a rispettare, sarà fissato dalla Committente: di norma il programma settimanale sarà inviato all'Affidatario mediante mail o fax entro e non oltre le ore 12,00 del venerdì della settimana precedente. La Committente potrà modificare, in qualsiasi momento e senza che l'Affidatario abbia a pretendere alcun compenso aggiuntivo, l'organizzazione del servizio: l'Affidatario dovrà adeguarsi alle esigenze gestionali legate alla corretta funzionalità degli impianti di depurazione. In particolare, la Committente si riserva il diritto di modificare il programma operativo stabilito, annullando o modificando il servizio di smaltimento. La segnalazione di modifica di programma sarà effettuata entro le ore 17.00 del giorno precedente.

#### **PER ACCETTAZIONE**

Il servizio dovrà comunque essere garantito con il preavviso minimo di 48 ore.

L'Affidatario è tenuto ed effettuare il servizio dalle ore 08:30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 16:00, nei giorni lavorativi da lunedì a venerdì, salvo diverse disposizioni impartite dalla Committente.

La Committente si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ed a suo insindacabile giudizio, un maggior numero di contenitori rispetto alle normali necessità, in funzione delle riscontrate esigenze gestionali dell'impianto, **senza alcun compenso aggiuntivo.**

Il prezzo per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è comprensivo anche della movimentazione dei contenitori all'interno degli impianti di depurazione, nonché del noleggio dei contenitori necessari, in rapporto a quanto sopra precisato.

La movimentazione dei cassoni negli impianti in cui il servizio di disidratazione è svolto da ditta esterna dovrà essere eseguita previo accordo con la ditta stessa: in nessun caso il servizio dovrà essere interrotto.

Qualora, in via eccezionale, fosse necessario per ragioni di manutenzione delle proprie infrastrutture, per l'esecuzione di nuove opere e per qualunque altra necessità, la Committente potrà movimentare i contenitori all'interno dei propri impianti.

I fanghi saranno resi franchi area impianto e caricati sugli automezzi dell'Affidatario, adeguatamente attrezzati ed autorizzati (in relazione sia al Codice dalla Strada sia alle norme ambientali per la gestione rifiuti), nonché compatibili con la struttura e la viabilità interna degli impianti di depurazione, in modo da non arrecare danni e molestie di alcun genere.

Il quantitativo di ogni singolo movimento sarà determinato con doppia pesata (tara e lordo) presso le pese della Committente, indicate nell'allegato B.

A tale scopo i contenitori forniti per lo svolgimento del servizio dovranno essere contrassegnati con il peso della loro tara. La Committente si riserva la facoltà di chiedere la verifica periodica presso le proprie pese del contrassegno riportato sui cassoni.

Ai fini dell'addebito della prestazione alla Committente, verrà utilizzato il peso misurato presso la pesa alla partenza dell'automezzo. Qualora allo smaltimento il quantitativo risulti superiore, si procederà comunque alla fatturazione del peso riscontrato alla partenza.

I contenitori dovranno essere adeguatamente puliti e non dovranno contenere, prima della raccolta dei fanghi presso gli impianti di depurazione, alcun altro residuo o rifiuto. In caso contrario contenitori non idonei non verranno accettati e dovranno essere prontamente sostituiti.

L'Affidatario dovrà procedere a tutti gli adempimenti previsti dal Decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., salvo adeguamenti alle nuove disposizioni di legge (Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti).

In attesa della piena operatività di SISTRI, è a cura del trasportatore l'emissione del FIR - Formulario di Identificazione del Rifiuto, che accompagna il trasporto dall'unità di produzione all'impianto di recupero/smaltimento. Dovrà essere trasmessa alla Committente la quarta copia del FIR, a smaltimento avvenuto, rispettando le tempistiche stabilite dalla normativa vigente.

Ogni lunedì l'Affidatario deve trasmettere alla Committente l'elenco dei movimenti effettuati la settimana precedente per conto della Committente, indicando gli estremi identificativi del FIR,

## **PER ACCETTAZIONE**

la data del movimento, l'unità di produzione, l'impianto di recupero/smaltimento, il peso registrato a destino.

L'Affidatario, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'art 15, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata: ciò vale anche nei casi di impossibilità di utilizzo del suolo agricolo ai fini dello smaltimento.

La Committente ha la facoltà, relativamente ai piccoli impianti, di non procedere, nell'arco dell'intera durata dell'appalto, allo smaltimento dei fanghi .

Sono a cura e spese dell'Affidatario il prelievo dei campioni e le analisi (presso un laboratorio terzo certificato) necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni singola unità e dell'omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione, come previsto dalle norme vigenti. I rapporti di prova dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Committente.

Qualsiasi variazione di destinazione, da recupero a smaltimento o da smaltimento a recupero, deve essere preventivamente comunicata alla Committente specificandone le motivazioni tecniche, per l'approvazione preliminare. Tali variazioni non possono in alcun modo condizionare il servizio. Qualora la destinazione fosse variata senza la prevista comunicazione e/o approvazione, sarà applicata la penalità di cui all'art.15, fatta salva l'applicazione contestuale delle penalità per disservizio.

Nel caso in cui, dall'analisi dell'Affidatario, i fanghi non risultassero conformi per il recupero e quindi da destinare a smaltimento, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire una ulteriore analisi del fango ad un terzo laboratorio certificato, la cui nomina avverrà di comune accordo tra le parti e le cui spese saranno sostenute equamente dalle stesse.

## **Art. 6.           RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

L'Affidatario è unico responsabile del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti conferiti dalla Committente, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.lgs. 152/2006.

La mancata trasmissione alla Committente della quarta copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, oltre alla segnalazione del caso alla Provincia, potrà essere motivo di risoluzione del contratto con l'Affidatario.

Oltre che della regolare prestazione del servizio, l'Affidatario è direttamente responsabile dei danni provocati sia alle persone, sia alle cose per quanto riguarda il prelievo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti.

### **In particolare sono a carico dell'Affidatario:**

1. l'organizzazione e la conduzione del servizio a norma dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D.Lgs. 152/2006, le analisi chimico – fisiche – batteriologiche - il prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti, secondo i programmi e le disposizioni della Committente;
2. le misure antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela atti ad evitare rischi o danni a persone e cose sia della Committente che di terzi;
3. emissione del FIR alla partenza (a cura del trasportatore)
4. la trasmissione del formulario di cui all'Art. 193 D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.

### **PER ACCETTAZIONE**

L’Affidatario solleva inoltre la Committente da qualunque controversia che dovesse insorgere durante il prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

A richiesta della Committente, l’Affidatario documenterà altresì, in qualsiasi momento, di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività e, specificatamente, a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato.

L’Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Committente della sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti.

L’Affidatario solleva da ogni responsabilità, sia civile che penale, la Committente ed il personale da essa preposto alla Direzione ed alla sorveglianza, per qualunque danno, a persone o cose, durante l’intero svolgimento del servizio.

#### **Art. 7. ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Sono a carico dell’Affidatario l’onere per la pesatura dei fanghi e tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti l’Appalto, con la sola esclusione dell’I.V.A.

Sono inclusi nei prezzi d’Appalto, oltre al trasporto ed al recupero/smaltimento dei rifiuti, il prelievo dei campioni e le analisi necessarie e stabilite dalla normativa vigente. In particolare l’Affidatario ha l’obbligo di far eseguire da laboratorio certificato l’analisi del rifiuto.

Sono da intendere inclusi e riconosciuti nei prezzi dell’appalto tutti i contributi ed oneri imposti dalle leggi e regolamenti relativi alle assicurazioni e provvidenze per i dipendenti, pertanto l’Affidatario è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro in vigore.

L’Affidatario è responsabile, in rapporto alla Committente, dell’osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, la Committente comunicherà all’Affidatario ed, eventualmente, anche all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in corso se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei pagamenti del saldo se il servizio è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all’Affidatario delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Affidatario non può opporre eccezione alcuna alla Committente, né tanto meno può pretendere eventuali risarcimenti dei danni.

#### **Art. 8. SICUREZZA**

L’Affidatario è tenuto all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008.

Ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 26 del già citato D.Lgs. n. 81/08, la Committente consegnerà all’Affidatario prima dell’inizio del servizio, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) per ogni singola unità di produzione del rifiuto e

#### **PER ACCETTAZIONE**

relative misure adottate per l'eliminazione delle interferenze derivanti dalle attività oggetto del Servizio.

L'Affidatario ha l'obbligo di consegnare alla Committente, prima dell'inizio del servizio, tutta la documentazione prevista dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'Affidatario sarà tenuto a divulgare il contenuto dei documenti di cui sopra ai propri lavoratori, nonché a quelli di eventuali Subappaltatori, che interverranno presso gli impianti gestiti dalla Committente.

La Committente qualora accertasse inadempienze dell'Affidatario rispetto a quanto sopra previsto, potrà sospendere il servizio addebitando i conseguenti danni all'Affidatario stesso.

Le eventuali ripetute inadempienze successive alla messa in mora dell'Affidatario da parte della Committente, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 9. STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

L'aggiudicataria è tenuta a presentarsi per la stipula del contratto, nel termine assegnato con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'Affidatario, tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

#### **Art. 10. CAUZIONI**

I concorrenti alla gara saranno tenuti alla prestazione della cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.Lgs 163/2006.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario sarà tenuto a costituire una cauzione definitiva nelle forme, per importo garantito e alle condizioni previste dall'art. 113 commi 1 e 2 del D.Lgs 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà motivo di revoca dell'affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria ex art. 113, comma 4 del D.lgs 163/2006.

#### **Art. 11. FACOLTA' DELLA COMMITTENTE DI DISPORRE DELLA CAUZIONE**

La cauzione definitiva è a garanzia dell'assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inosservanza di tali obblighi, oppure da disfunzioni nel servizio imputabili all'Affidatario ed accertate in via d'ufficio.

La Committente avrà diritto di valersi di propria autorità, della cauzione per alcune delle cause anzidette, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

L'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Detta cauzione rimarrà vincolata sino alla liberazione da parte di la Committente, a seguito dell'attestazione della regolare esecuzione del servizio oggetto del contratto.

#### **Art. 12. PREZZI UNITARI**

I prezzi unitari offerti dovranno intendersi comprensivi della remunerazione di:

### **PER ACCETTAZIONE**

- pesatura, pedaggi, diritti, noli, consumi, prestazioni, manodopera, nonché prelievo e analisi dei campioni dei rifiuti

e quant'altro occorra per garantire il servizio completo, efficiente e regolare per prelievo, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti.

### **Art. 13. PAGAMENTI**

All'Affidatario saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti su base mensile, a fronte dei quali trimestralmente l'Affidatario ha l'obbligo di trasmissione del DURC. Ai sensi dell'Art. 4 del D.P.R. 207/2010 comma 3 – sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 per cento; le ritenute saranno liquidate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Le fatture mensili dovranno essere emesse distintamente per ciascun impianto di riferimento e, ai fini dell'addebito della prestazione, verrà utilizzato il peso misurato presso la pesa alla partenza dell'automezzo. Qualora allo smaltimento il quantitativo risulti superiore, si procederà comunque alla fatturazione del peso riscontrato alla partenza.

I pagamenti verranno effettuati, entro 60 giorni fine mese data fattura, dietro presentazione di regolari fatture mensili riepilogative degli smaltimenti effettuati durante il mese oggetto di contabilizzazione.

Tutte le fatture dovranno essere inoltrate in duplice copia agli uffici amministrativi di Committente in via Malpaga 22 – 24050 Ghisalba (BG)

Qualora la data di ricevimento della fattura risulti superiore di 15 giorni naturali consecutivi a quella di emissione, la Committente avrà facoltà di contare il termine dei 60 giorni a fine mese dalla data di ricevimento delle fatture stesse.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato esigibile, nei termini sopra citati, alla Banca Cassiera della Committente tramite accredito su c/c bancario, (spese, commissioni, ecc. a carico del beneficiario), i cui estremi dovranno essere comunicati per iscritto contestualmente all'inoltro della fattura.

Sull'importo del corrispettivo, sarà operato il recupero degli importi eventualmente dovuti a Committente a titolo di detrazioni per penali per inadempienze e infrazioni, nonché il recupero dei danni contestuali e definitivi.

I termini di pagamento resteranno sospesi nel caso in cui alle fatture non sia allegata tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui l'Affidatario sia un'Associazione temporanea di imprese, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario unicamente a favore della mandataria, anche per le prestazioni eseguite dalle mandanti. A fronte di ciascun pagamento, la Mandataria ha l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data dell'avvenuto pagamento, copia delle fatture quietanziate delle associate distinte per ogni mandante e riportate alle prestazioni da ciascuna eseguite nel periodo di riferimento. In caso contrario il pagamento successivo sarà sospeso.

Nel caso di Subappalto i pagamenti verranno effettuati a favore dell'Affidatario, lo stesso a fronte di ciascun pagamento, ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.lgs

### **PER ACCETTAZIONE**

163/2006, entro venti giorni dalla data dell'avvenuto pagamento, copia delle fatture quietanziate a favore del subAffidatario rapportate alle prestazioni dallo stesso eseguite nel periodo di riferimento. In caso contrario il pagamento successivo sarà sospeso.

La richiesta di pagamento dell'importo mensilmente dovuto, corredata dalle fatture di tutte le imprese associate che, nel periodo di riferimento abbiano svolto le diverse prestazioni incluse nell'appalto, dovrà essere effettuata unicamente a cura della mandataria, unica responsabile, nei confronti della Committente, dell'esattezza del riparto di fatturazione delle imprese ATI.

#### **Art. 14. INAMMISSIBILITA' REVISIONE DEI PREZZI**

Non è ammessa la revisione dei prezzi unitari offerti in sede di gara, fatto salvo l'aggiornamento ISTAT annuale. I prezzi di aggiudicazione sono incrementabili annualmente, a partire dal 1° gennaio 2014 esclusivamente di una percentuale pari all'indice ISTAT FOI senza tabacchi annuale riferito al mese di ottobre precedente (ottobre 2012 – ottobre 2013). Il riconoscimento dell'adeguamento è subordinato a specifica richiesta da parte dell'Affidatario da presentare annualmente entro il 31 dicembre. Si fa presente che in caso di richiesta tardiva, l'adeguamento sarà riconosciuto esclusivamente a decorrere dalle contabilizzazioni di competenza del primo mese successivo alla richiesta stessa. Adeguamenti Istat non richiesti o richiesti tardivamente non saranno riconosciuti in maniera retroattiva.

#### **Art. 15. PENALITA'- RISOLUZIONE**

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili, con l'esclusione quindi delle cause di forza maggiore previste dalla legge e/o di quelle che dovessero impedire, per sopravvenute disposizioni legislative, il ciclo completo di prelievo, trasporto e recupero/smaltimento, verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità arrecata:

Mancato rispetto del programma di ritiro dei rifiuti	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni container
Inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio	Euro 130,00 (centotrenta/00)
Inosservanza delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, di cui al D.Lgs 81/2008	Euro 130,00 (centotrenta/00)
Inadeguatezza o assenza di sistemi di copertura dei container	Euro 200,00 (duecento/00) per ogni movimento
Mancata consegna dei documenti di trasposto nei modi e termini stabiliti e/o errata compilazione degli stessi, per ogni documento errato	Euro 100,00 (cento/00)
Smarrimento del documento di trasporto	Euro 100,00 (cento/00)
Variazione di destinazione (R/D) non comunicata e/o preventivamente approvata	Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni movimento

#### **PER ACCETTAZIONE**

Per qualsiasi altra deficienza non espressamente contemplata nei precedenti paragrafi che limiti palesemente la qualità del servizio	Euro 100,00 (cento/00)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

In caso di mancato ritiro, anche parziale, per oltre tre giorni consecutivi del quantitativo previsto di fanghi secondo il programma operativo, la Committente avrà facoltà di ricorrere ad altri prestatori di servizi analoghi senza che l’Affidatario abbia nulla a pretendere.

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione. In tal caso l’Affidatario dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

Sono motivo di risoluzione del contratto le seguenti cause

- l’inosservanza delle disposizioni di legge e del presente capitolato relativamente all’obbligo di restituzione del formulario controfirmato e datato, imputabile a colpa dell’Affidatario;
- l’inosservanza del divieto di cessione del contratto e di subappalto non autorizzato imputabile a colpa dell’Affidatario;
- mancato ritiro dei fanghi che si ripeta oltre cinque volte, anche se non consecutive;
- le ripetute inadempienze relative al rispetto della normativa sulla sicurezza dei lavoratori, a seguito della messa in mora dell’Affidatario da parte della Committente;
- la cessione del contratto, da parte dell’Affidatario, salvi restando i diritti della Committente alla rifusione di ogni conseguente maggior danno o spesa.

#### **Art. 16. CONTROVERSIE**

La competenza in materia di contenzioso, per questioni attinenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto, tra la Committente e l’Affidatario, che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno devolute alla competenza esclusiva nel Foro di Bergamo.

#### **Art. 17. REGOLARE ESECUZIONE**

La Committente si riserva la facoltà di eseguire verifiche in ordine al buon andamento del servizio e ad applicare, previa diffida, le penalità previste al precedente Art. 15, in caso di disservizio.

In ogni caso lo svincolo della cauzione prestata a garanzia dell’adempimento è subordinato alla verifica da parte della Committente dell’avvenuta regolare esecuzione.

#### **Art. 18. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AFFIDATARIO / SUBAPPALTO - ADESIONE EVENTUALE CESSIONE CONTRATTO DA PARTE DELLA COMMITTENTE-**

E’ vietato all’Affidatario di cedere il contratto, sotto pena dell’immediata risoluzione dello stesso e della perdita della cauzione, salvi restando i diritti della Committente alla rifusione di ogni conseguente maggior danno o spesa.

Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti (30% dell’importo di contratto) di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/2006, **ESCLUSIVAMENTE** per le sole attività di:

- prelievo dei fanghi e di trasporto sino all’impianto per il recupero/smaltimento,

#### **PER ACCETTAZIONE**

- messa in riserva/stoccaggio, previa verifica della qualificazione del subAffidatario ed autorizzazione della Committente.

Non sarà ammesso pertanto il subappalto per **l'attività specifica di recupero e smaltimento finale**, in quanto viene considerata l'oggetto principale del servizio, per il quale la Committente, per i propri fini cautelativi, richiede che tali impianti autorizzati siano direttamente responsabili già in fase di partecipazione alla gara.

Invero per il subappalto il concorrente dovrà, già in sede di gara, manifestare la propria intenzione al riguardo pena l'impossibilità ad essere autorizzato.

L'autorizzazione al subappalto sarà subordinata alle verifiche di legge (Art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/2006) e al possesso in capo alla subappaltatrice dell'idonea iscrizione all'Albo per la categoria "trasporto" ovvero di "messa in riserva/stoccaggio" per la classe determinata in relazione all'importo di subappalto, ovvero dell'idonea autorizzazione per tale attività.

La Committente procederà al pagamento in favore dell'Affidatario anche delle prestazioni eseguite in regime di subappalto autorizzato. L'Affidatario sarà pertanto tenuto ad adempiere a quanto previsto dall'art. 118 comma 3 del D.lgs 163/2006.

Viceversa, l'Affidatario acconsente sin d'ora, ex art. 1.407 del C.C., all'eventuale cessione del contratto da parte della Committente e si impegna a tenere fede agli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, anche nei confronti del/i eventuale/i soggetto/i che dovesse/ro subentrare – a qualsiasi titolo – alla Committente, in fase di esecuzione contrattuale.

In tal caso, la sostituzione sarà efficace dal momento della relativa comunicazione a mezzo di raccomandata A/R .

#### **Art. 19. ASSICURAZIONE**

L'Affidatario di ogni lotto aggiudicato deve essere in possesso, completamente a sue spese, di una o più polizze assicurative che garantiscano il risarcimento di tutti i danni di qualsiasi natura, a dipendenti, cose o terzi, ivi compresa l'Amministrazione, e/o da inquinamento dell'ambiente, procurati durante le fasi di esecuzione del servizio, nonché nel corso delle attività immediatamente funzionali al servizio stesso, anche con riferimento al vettore utilizzato per lo svolgimento del servizio,

La/e polizze/e dovrà/ dovranno essere contratta/e per somme assicurate non inferiori a:

- € 1.500.000= (euro unmilione cinquecentomila) per ogni danno;
- € 1.000.000= (euro unmilione) per ogni persona danneggiata.
- € 1.000.000= (euro unmilione) per danno inquinamento.

Con la stipula dell'assicurazione l'Affidatario non esaurisce le sue responsabilità.

Quindi l'Affidatario resta obbligato a risarcire qualsiasi danno anche per la parte eccedente gli importi obbligatoriamente assicurati.

Copia autenticata della polizza/e dovrà essere presentata entro e non oltre 15 gg. dalla comunicazione scritta dell'avvenuta aggiudicazione.

#### **PER ACCETTAZIONE**

**Art. 20.        VARIAZIONI QUALITATIVE DELLA COMPOSIZIONE DEI RIFIUTI**

Premesso che i rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione della Committente sono classificati, ai sensi delle vigenti leggi, rifiuti speciali non pericolosi, qualora durante il servizio, si riscontrassero variazioni qualitative tali da modificare la classificazione dei medesimi o che comportino una destinazione diversa da quella prevista dal presente Capitolato, l’Affidatario si impegna a proporre alla Committente soluzioni idonee allo smaltimento dei rifiuti interessati, alle nuove condizioni contrattuali che saranno valutate dalle Parti, che concorderanno un nuovo prezzo in analogia a quelli di contratto.

L’Affidatario dovrà garantire lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti di cui sopra e non potrà sospendere il servizio di raccolta impegnandosi a formulare la propria proposta tecnico-economica di smaltimento finale, entro 20 giorni dalla comunicazione di impedimento allo smaltimento ordinario, corredata dal certificato analitico dei rifiuti.

**Art. 21.        RECESSO**

Con riferimento all’Art. 134 del D.Lgs. n.163/2006, la Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento del servizio eseguito, oltre il decimo del valore del servizio non eseguito, calcolato secondo le modalità previste dal richiamato Art. 134.

**PER ACCETTAZIONE**